

# Messaggio

numero  
**8497**

data  
6 novembre 2024

competenza  
CANCELLERIA DELLO STATO

## **Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 16 settembre 2024 nella forma elaborata da Massimo Mobiglia e cofirmatari per la modifica dell'articolo 76 capoversi 2 e 5 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) (Miglior coinvolgimento delle minoranze nei legislativi comunali)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi presentiamo il nostro parere sull'iniziativa parlamentare presentata il 16 settembre 2024 nella forma elaborata da Massimo Mobiglia e cofirmatari per la modifica dell'articolo 76 capoversi 2 e 5 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) (Miglior coinvolgimento delle minoranze nei legislativi comunali).

### **I PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO**

L'iniziativa parlamentare propone di modificare le regole di ripartizione dei seggi nell'elezione del consiglio comunale. Mediante la modificazione dell'articolo 76 capoverso 2 LEDP essa persegue l'obiettivo di ammettere alla seconda ripartizione anche le liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiore al valore del quoziente elettorale. Con la modificazione dell'articolo 76 capoverso 5 LEDP l'atto parlamentare mira a favorire nella seconda ripartizione le liste con un numero minore di voti nel caso in cui più liste abbiano la medesima frazione.

#### **1. Ammissione alla seconda ripartizione**

La ripartizione dei seggi del consiglio comunale è effettuata mediante il metodo Hare/Niemeyer (art. 76 LEDP). L'articolo 76 capoverso 2 LEDP stabilisce che le liste che ottengono un numero di voti inferiore al quoziente non partecipano alla ripartizione dei seggi. Le liste che raggiungono il quoziente hanno la garanzia di ottenere almeno un seggio. In tutti i comuni nei quali è istituito il consiglio comunale i seggi sono ripartiti sulla base di un circondario elettorale unico. Il circondario unico favorisce un quoziente elettorale basso e di conseguenza l'attribuzione di seggi anche a liste con una quota di voti modesta. Nei comuni di Mendrisio, Lugano e Bellinzona, nei quali il consiglio comunale ha sessanta membri, per partecipare alla ripartizione dei seggi è sufficiente raggiungere l'1,67 per cento dei voti (corrispondente a un sessantesimo dei voti totali). Nei comuni con un numero minore di seggi nel consiglio comunale la soglia di entrata aumenta.

Messaggio n. 8497 del 6 novembre 2024

Innanzitutto, il Consiglio di Stato rileva che per ammettere alla ripartizione dei seggi anche le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale occorre abrogare il capoverso 2, anziché modificarlo come proposto nell'atto parlamentare.

Nel 2024 in 88 comuni ha avuto luogo l'elezione del consiglio comunale (in 86 comuni l'elezione si è tenuta il 14 aprile 2024; nel comune di Lavizzara l'elezione è stata prorogata al 9 giugno 2024 e nel comune di Arbedo-Castione l'elezione originaria è stata annullata e ripetuta il 22 settembre 2024). Nei rimanenti 18 comuni del Cantone non si è votato: in nove comuni vi è l'assemblea comunale e negli altri nove comuni l'elezione è stata differita al 6 aprile 2025 in seguito ai progetti di fusione.

Negli 88 comuni in cui è stato eletto un nuovo consiglio comunale (in sette dei quali l'elezione ha avuto luogo in forma tacita) sono state depositate 352 liste. Vi sono state 344 liste (97,7 per cento delle liste depositate) con almeno un candidato eletto mentre solo otto liste non sono riuscite a far eleggere candidati. Già questo dato mostra che in generale i gruppi politici non solo hanno possibilità reali di ottenere seggi ma riescono anche a far eleggere loro candidati.

Le quattro liste che nei comuni di Lugano e Bellinzona non sono riuscite ad ottenere seggi hanno ottenuto una quota tra lo 0,93 e l'1,38 per cento dei voti. Si tratta di percentuali modeste per un'elezione comunale, pur considerando il numero di elettori dei due comuni.

Le altre quattro liste senza candidati eletti hanno ottenuto una quota di voti maggiore ma sono state tuttavia escluse dalla ripartizione perché in quei quattro comuni il numero di membri del consiglio comunale varia tra 20 e 25 e di conseguenza l'ammissione alla seconda ripartizione necessita una quota minima di voti tra il 4 e il 5 per cento. È evidente che minore è il numero di seggi a disposizione maggiore sarà la quota di voti necessaria per consentire l'elezione di un proprio candidato. Questa situazione, intrinseca al sistema proporzionale, non deve condurre a ridurre artificialmente la soglia per l'attribuzione di seggi. La lista che ha ottenuto la quota più alta di voti senza riuscire a far eleggere un proprio candidato ha ricevuto il 4,59 per cento di voti. Va però considerato che si tratta di un comune con pochi elettori e che a quella lista sono state intestate solo 14 schede e quindi addirittura meno del numero complessivo di candidati e proponenti di quella stessa lista. Anche negli altri tre casi si è riscontrata una situazione simile.

Il Consiglio di Stato è contrario a modificare l'articolo 76 capoverso 2 LEDP. I risultati delle elezioni comunali del 2024 mostrano che pressoché tutte le liste sono riuscite ad avere candidati eletti e che non si riscontra un problema di coinvolgimento scarso o esclusione delle minoranze. I consigli comunali riproducono in modo fedele la forza elettorale dei gruppi politici. Non vi è la necessità di abbassare la soglia di elezione. Anche le minoranze hanno diritto di essere rappresentate. I principi di democrazia non impongono però di abbassare a livelli minimi le soglie per l'attribuzione dei seggi.

## **2. Attribuzione dei seggi nel caso di parità di frazione**

Nel caso di parità di frazione, nella seconda ripartizione il seggio è assegnato prioritariamente alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti. In questo modo si rispetta in modo più fedele il principio del sistema proporzionale perché il numero di voti

**Messaggio n. 8497 del 6 novembre 2024**

rappresentato da ciascun seggio si avvicina maggiormente al valore del quoziente elettorale, il quale riproduce il peso ideale in voti di ciascun seggio. Attribuendo il seggio alla lista con il numero minore di voti, questa risulterebbe sovrarappresentata in misura maggiore rispetto all'attribuzione del seggio alla lista con più voti. Come mostra l'esempio riportato sotto, che considera anche la proposta di articolo 76 capoverso 2 LEDP formulata nell'iniziativa parlamentare, nell'ipotesi di un consiglio comunale di venti membri, attribuendo l'ultimo seggio alla lista E il seggio rappresenterebbe solo 25 voti mentre che se lo si attribuisce alla lista C ciascun suo seggio rappresenterebbe 45 voti.

lista	numero di voti	seggi	voti rappresentati da ciascun seggio	frazione	voti rappresentati da ciascun seggio con ipotesi attribuzione ultimo seggio alle liste C e E
A	400	8	50,00	0	
B	300	6	50,00	0	
C	225	4	56,25	<b>25</b>	<b>45,00</b>
D	50	1	50,00	0	
E	25	0	-	<b>25</b>	<b>25,00</b>
totale	1000	19			

## II CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni esposte vi invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri